



L'attività dell'organismo di vigilanza nelle aziende con certificazione BS OHSAS 18001

In tema di modelli organizzativi conformi al d.lgs 231/01 è tutt'ora tutta da approfondire la questione dell'impatto dell'attività dell'organismo di vigilanza (OdV) nel caso di aziende nelle quali sia stato implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001.

Se è sufficientemente chiaro, come previsto dall'art. 30 del d.lgs 81/08, che i modelli organizzativi conformi a tale norma si presumono conformi a quanto previsto dal d.lgs 231, allora merita qualche considerazione ed approfondimento il ruolo dell'organismo di vigilanza in tali contesti.

Una domanda di partenza è la seguente: "come si integrano o completano gli audit interni svolti nell'ambito del rispetto del punto 4.5.5 della norma con quelli effettuati dall'organismo di vigilanza"? Ma ancora: "quale utilizzo può o deve fare l'organismo di vigilanza dei risultati degli audit interni condotti dall'azienda"? Ed inoltre "quale confronto si può fare fra le competenze necessarie e previste per l'auditor del sistema di gestione certificato e quelle possedute del membro dell'organismo di vigilanza"? Si tratta di domande aperte, per le quali le conferme alle risposte verranno col tempo man mano che avremo sufficientemente esperienza e casi concreti analizzati ; per il momento possiamo formulare alcune ipotesi e considerazioni.

Gli audit interni previsti dalla BS OHSAS 18001 seguono una pianificazione e più in generale una procedura di sistema riconosciuta conforme da un ente di certificazione (EdC). L'auditor nell'ambito dell'organismo di vigilanza non è tenuto a seguire a priori uno schema preciso predefinito, ma è buona prassi che definisca nell'ambito di tutto l'Organismo di vigilanza opportune prassi e protocolli di verifica. Concettualmente sono attività simili, da un punto di visto operativo è ipotizzabile che l'organismo di vigilanza effettui un campionamento significativo dei processi aziendali sui quali effettuare una verifica, ma che tali processi non necessariamente esauriscano l'intera organizzazione aziendale. In quest'ottica l'audit dell'OdV risulta essere più contenuto e meno esteso di quello previsto dalla norma. Potrebbe però essere ritenuto valido ed opportuno che l'OdV valuti sia il programma di audit del sistema che le risultanze degli audit attuati, in modo da poter attingere da queste informazioni ed utilizzarle per effettuare approfondimenti o verifiche specificatamente mirate. In un'ottica di questo tipo l'OdV si avvale dei risultati degli audit interni al fine di documentare un giudizio di efficace attuazione del modello. Non si dimentichi infatti che la certificazione del SGS ha valore ai fini dell'attestazione dell'idoneità, ma non dell'efficace attuazione del modello stesso.

In questa accezione l'OdV si avvale dell'attività svolta dall'auditor interno e ne utilizza le risultanze al fine di valutare che il sistema sia effettivamente funzionante.

In termini di competenze sembrerebbe opportuno concordare che di due tipi di auditor debbano necessariamente avere competenze e professionalità simili: le caratteristiche possedute in conformità alla norma UNI EN ISO 19011 che definisce le competenze degli *auditor 18001* dovrebbero probabilmente essere comunemente condivise. E' pur vero che però, per legge, questo tipo di competenza non è definito, per cui quello che attualmente concretamente vale sono i criteri secondo i quali il consiglio di amministrazione dell'azienda ha inteso definire l'accettabilità delle competenze dei membri dell'OdV che ha inteso nominare.

E' frequente che tra i membri dell'OdV, in caso di modelli riferiti a tutti i reati considerabili, non esista nessuno con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ne' di auditing nell'ambito dei sistemi di gestione. Parleremo in un prossimo appuntamento dell'opportunità che tali OdV si avvalgano di specialisti di settore che forniscano loro un report attendibile per misurare il livello di efficacia del modello organizzativo.

Nel caso di aziende con sistema di gestione certificato si possono quindi presentare situazioni di conflitto tra attività e risultati di audit effettuati da specialisti diversi con finalità non coincidenti ed a volte competenze non comparabili. In

POLISTUDIO S.p.A.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

via Cimarosa n° 1540
45010 **CEREGNANO (RO)**
Tel. +39 0425 478000 r.a. Fax +39 0425-476874

Cap. Soc. € 120.000 int. vers.

Iscrizione Registro Imprese di Rovigo C.F. e P.IVA 01049520297

www.polistudio.it

info@polistudio.it





POLISTUDIO
LIFE FIRST

altre situazioni si possono verificare casi in cui l'OdV deleghi completamente l'attività di verifica all'auditor interno concependo le due attività come esattamente sovrapponibili.

Con certezza si può dire che un audit incompleto, non adeguato o superficiale condotto nell'ambito del punto 4.5.5 della norma può avere come conseguenze una non conformità emessa dall'Ente di certificazione mentre un simile approccio superficiale o poco competenze da parte dell'OdV potrebbe avere conseguenze ben più pesanti potendo potenzialmente portare a considerare il modello organizzativo non efficacemente attuato (per le carenze dell'OdV) e quindi privato di quella funzionalità esimente che è la base di tutto lo sforzo profuso nell'ambito dei modelli organizzativi. In altre parole si può pensare che un *auditor 18001* che sbaglia rischia al massimo di portare a casa delle non conformità mentre un OdV superficiale o poco competenze può portare potenzialmente all'applicazione all'azienda nel quale si è verificato un infortunio grave di tutto il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs 231/01. In quest'ottica l'OdV svolge la sua attività con molta meno serenità di un *auditor 18001* proprio in considerazione delle differenti pesanti conseguenze che possono aver luogo in caso di simili leggerezze.

E che tipo di relazione possiamo ipotizzare tra organismo di certificazione eventualmente accreditato da Accredia ed organismo di vigilanza secondo il modello organizzativo 231? Probabilmente nessuna. L'organismo di certificazione non deve fare alcun affidamento all'attività svolta dall'OdV mentre quest'ultimo potrebbe tenere in adeguata considerazione le risultanze degli audit di terza parte sia in fase di certificazione che in fase di mantenimento del sistema. In altre parole l'ente di certificazione sa che la sua attività può essere oggetto di verifica da parte dell'OdV, ma non si può avvalere di tali risultanze, costretto com'è ad attenersi alla norma UNI EN ISO 19011 sulle verifiche ispettive e magari anche dal regolamento tecnico RT 12 di Accredia. Per contro l'Organismo di vigilanza previsto dal modello organizzativo 231 può discrezionalmente fare un uso strumentale delle risultanze dell'attività dell'ente di certificazione in base a propri specifici criteri.

Due dubbi restano ancora in sospeso, ma per il momento li consideriamo solo come spunto di riflessione. Primo: le non conformità riscontrate dall'auditor interno possono essere utilizzate dall'OdV per comminare sanzione alle figure responsabili? Secondo: non sarebbe il caso di semplificare il tutto, integrare le attività di OdV e di Ente di certificazione e far effettuare una sola verifica da parte dei due? Avremo occasione di riparlare

Davide Biasco

Ceregnano 01/06/2010

POLISTUDIO S.p.A.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

via Cimarosa n° 1540
45010 **CEREGNANO (RO)**
Tel. +39 0425 478000 r.a. Fax +39 0425-476874

Cap. Soc. € 120.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese di Rovigo C.F. e P.IVA 01049520297

www.polistudio.it

info@polistudio.it

